

Competenza civile - regolamento di competenza - impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - Cass. n. 7586/2007

Provvedimento statuente solo sulla competenza con rigetto di istanze istruttorie relative a prove costituenti - Appello - Inammissibilità - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

Avverso il provvedimento con cui il giudice abbia deciso solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie tendenti, secondo la prospettazione della parte, a fornire la prova anche relativamente alla competenza, non è ammissibile l'appello (come, invece, proposto nella fattispecie), bensì solo il regolamento necessario di competenza. Tale principio è fondato sulla circostanza che l'utilizzazione di prove costituenti è estranea al sistema processuale con riferimento alla determinazione della competenza, atteso che la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, cod. proc. civ. - a norma della quale il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione - , pur riferendosi ad un'ipotesi particolare (ovvero alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili), ha carattere di generalità, rilevandosi, al riguardo, che la novella al codice di procedura civile apportata con la legge n. 353 del 1990, aggiungendo un comma all'art. 38 cod. proc. civ., ha, appunto, generalizzato il suddetto criterio, stabilendo che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, solo sulla scorta dell'esperimento di sommarie informazioni, ove necessario. Da ciò consegue, altresì, che, in sede di regolamento necessario di competenza, non è censurabile la mancata ammissione di prove costituenti, mentre sono suscettibili di valutazione le prove precostituite, essendo la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis".

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7586 del 28/03/2007

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

7586

Competenza civile - regolamento di competenza - impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - Cass. n. 7586/2007

2007